



Studio Tecnico d'Ingegneria

**Ing. CHIUMIENTO NICOLA**

Via Trento, 17 - 84129 SALERNO  
Tel/Fax 089756972 - Cell. 3392032030  
Partita I.V.A. 02000 25 065 0  
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q  
mail: nicolachiumiento@tiscali.it

**COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO**

**PROVINCIA DI SALERNO**

DECRETO INTERMINISTERIALE 23/02/2021- CONTRIBUTO ERARIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI  
"LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO DIFFUSO NELL'AREA  
URBANA DEL COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO"

**PROGETTO ESECUTIVO**

Tavola N°

**RS2**

Data

**GENNAIO  
2022**

Aggiornamento

RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE



**SINDACO**

Dott.. Salvatore IANNUZZI

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**


Geom. Stefano TROTTA

**L'IMPRESA**

**IL PROGETTISTA.**

Ing. CHIUMIENTO NICOLA





Studio Tecnico d'Ingegneria

**Ing. CHIUMIENTO NICOLA**

Via Trento, 17 - 84129 SALERNO  
Tel/Fax 089756972 - Cell. 3392032030  
Partita I.V.A. 02000 25 065 0  
C.F. CHM NCL 55S11 C069Q  
mail: nicolachiumiento@tiscali.it

**COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO**

**PROVINCIA DI SALERNO**

DECRETO INTERMINISTERIALE 23/02/2021- CONTRIBUTO ERARIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI  
"LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO DIFFUSO NELL'AREA  
URBANA DEL COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO"

**PROGETTO ESECUTIVO**

**Tavola N°**

**RS2**

**Data**

**GENNAIO  
2022**

**Aggiornamento**

**RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE**

**SINDACO**

Dott.. Salvatore IANNUZZI

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Geom. Stefano TROTTA

**L'IMPRESA**

**IL PROGETTISTA.**

Ing. CHIUMIENTO NICOLA



## RELAZIONE SULLA GESTIONE DELLE MATERIE

**OGGETTO:** DECRETO INTERMINISTERIALE 23/02/2021 CONTRIBUTO ERARIALE PER LA REALIZZAZIONE DEI "LAVORI DI RISANAMENTO DISSESTO DIFFUSO NELL'AREA URBANA DEL COMUNE DI VALLE DELL'ANGELO

---

### PREMESSA

---

La presente relazione illustra la gestione delle materie connessa alla realizzazione delle opere per il "Risanamento dissesto diffuso nell'area urbana" in Valle dell'Angelo (Sa) previste dal presente progetto esecutivo ed è redatta ai sensi delle prescrizioni contenute nella normativa vigente:

- D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161 "Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo";
- Legge n. 98 del 9 agosto 2013 di conversione, con modifiche, del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69, recante "Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia"

---

### DESCRIZIONE SINTETICA DEL PROGETTO

---

Obiettivo degli interventi in progetto è contribuire alla stabilizzazione del corpo di frana, mediante la realizzazione di palificate e paratie.

Le opere proposte mirano, dunque, a:

- limitare l'apporto idrico superficiale e sub superficiale proveniente da monte all'interno dell'area di dissesto;
- regolare lo scorrimento delle acque superficiali.

Si è fatto ricorso, nei limiti del possibile, a tecniche di ingegneria naturalistica, in modo da mitigare l'impatto ambientale delle opere.

Gli interventi previsti sono essenzialmente costituiti da:

- realizzazione di una pista di cantiere;



- regimazione delle acque di versante e sistemazione delle acque;
- riprofilatura della frana;
- realizzazione di palificate
- realizzazione di muri di sostegno con contrafforti
- realizzazione di due terrazzamenti;

Inoltre, in corrispondenza di alcune linee di drenaggio si prevede, alla sommità delle stesse, di realizzare canalette di scolo superficiali.

Si precisa che la realizzazione dei terrazzamenti serviranno alla realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria a favore della comunità.

Verrà realizzato un parcheggio e una'area attrezzata per bambini per incentivare e promuovere il principio di socialità.

---

## **GESTIONE DEI MATERIALI**

---

Nel presente progetto, per le terre e rocce da scavo, sono state adottate tutte le misure volte a favorire in via prioritaria il reimpiego diretto di tali materiali, mentre il materiale da scavo e non qualora non utilizzato direttamente in situ, dovrà essere avviato preliminarmente, secondo le modalità autorizzative, ad altre attività di valorizzazione. I materiali non pericolosi derivanti dalle operazioni di demolizione della viabilità attualmente esistente e che non rientrano nella classificazione di rifiuti, qualora possibile avviarli al riutilizzo diretto all'interno dello stesso cantiere, devono essere preliminarmente selezionati, vagliati e ridotti di volume.

Nelle fasi realizzative per tutti i materiali dovranno essere adottate le misure atte a favorire la riduzione di rifiuti da smaltire in discarica, attraverso operazioni di reimpiego, previa selezionatura, vagliatura e verifica, da realizzare all'interno di un centro attrezzato del cantiere, della compatibilità tecnica al riutilizzo in relazione alla tipologia dei lavori previsti. I materiali, pertanto, verranno depositati nelle aree appositamente individuate e possono essere suddivisi genericamente nelle seguenti categorie:



- terreno derivante da scavi all'aperto;
- materiale derivante da demolizioni ovvero rimozioni;
- eventuale materiale lapideo rimosso.

Le differenti caratteristiche dei materiali determinano diverse caratteristiche delle aree all'interno delle quali esse dovranno essere stoccate. In tutti i casi le aree di stoccaggio, dimensionate in maniera diversa in funzione dei quantitativi di materiali da accumulare, verranno realizzate in modo da contenere al minimo gli impatti sulle matrici ambientali, con specifico riferimento alla tutela delle acque superficiali e sotterranee ed alla dispersione delle polveri. All'interno delle singole aree il materiale dovrà essere stoccato in cumuli separati, distinti per natura e provenienza del materiale, con altezza massima derivante dall'angolo di riposo del materiale in condizioni sature, tenendo conto degli spazi necessari per operare in sicurezza nelle attività di deposito e prelievo del materiale.

Al fine di limitare la produzione dei rifiuti si dovrà:

1. favorire in ogni caso, ove possibile, la demolizione selettiva dei manufatti e la conseguente suddivisione dei rifiuti in categorie merceologiche omogenee;
2. favorire, direttamente nel luogo di produzione, una prima cernita dei materiali da demolizione in gruppi di materiali omogenei puliti;
3. prevedere, ove possibile, precise modalità di riutilizzo in cantiere dei materiali in fase di demolizione, per il loro reimpiego nelle attività di costruzione;
4. conferire i rifiuti presso i diversi impianti di gestione presenti sul territorio comunale e/o provinciale e regolarmente autorizzati ai sensi della vigente normativa esclusivamente nei casi in cui non risulti possibile riutilizzare e/o recuperare i materiali da scavo e demolizione.

Pertanto all'interno delle aree identificate si avrà cura di predisporre, in modo separato e con chiara segnalazione di identificazione:

- depositi di accumulo dei materiali da scavo da sottoporre ad analisi, ovvero aree in cui verranno depositate le terre e rocce da scavo in attesa della determinazione delle caratteristiche di qualità ai fini della loro riutilizzazione. A seconda dell'esito delle



analisi le terre di scavo potranno essere avviate alle operazioni di recupero oppure a smaltimento presso centri di recupero.

- depositi di accumulo dei materiali da riutilizzare, ovvero aree in cui verranno stoccate, per un successivo riutilizzo, le terre e rocce da scavo già caratterizzate e che non vengono immediatamente reimpiegate;
- depositi temporanei di rifiuti non pericolosi, ovvero aree in cui vengono accumulati i rifiuti identificati come non pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o recupero;
- depositi temporanei di rifiuti pericolosi, ovvero aree in cui vengono accumulati i rifiuti identificati come pericolosi prima di procedere al loro smaltimento e/o recupero.

Al fine di garantire la massima tutela nelle aree destinate ai rifiuti:

- i tempi di deposito per le singole tipologie di materiali non dovranno superare quanto stabilito dalla normativa attualmente vigente;
- le diverse tipologie di rifiuti dovranno essere mantenute separate tra loro.

Allo stesso modo, nelle aree destinate alle terre e rocce da scavo:

- dovranno essere previsti impianti di raccolta e gestione delle acque di dilavamento al fine di proteggere la falda;
- dovranno essere adottate tutte le misure idonee a ridurre al minimo i disturbi e i rischi causati dalla produzione di polveri;
- dovranno essere poste chiare segnalazioni al fine di identificare chiaramente, evitandone la commistione, le varie tipologie di materiali.

A seconda della metodologia di scavo adottata e dalla natura dei materiali scavati, la gestione dei materiali di risulta si può suddividere in due macro modalità, ossia, in esclusione dal regime dei rifiuti (ex c.1 c-bis art.185 D.Igs 152/06) oppure come rifiuti.

---

## **GESTIONE DELLE MATERIE**

---

Come precedentemente indicato, l'impostazione generale dell'idea progettuale si basa sull'ipotesi di massimizzare il riutilizzo dei materiali di risulta derivanti dai lavori di



costruzione delle opere, nel caso in cui le caratteristiche geotecniche ed ambientali degli stessi lo consentano e nel rispetto della normativa vigente

### **Terre e rocce da scavo**

Il D.P.R. n. 120 del 13/06/2017, in attuazione dell'art. 8 del D.L. 133/2014 (cosiddetto “sblocca Italia”, convertito in legge dalla L. 164/2014), reca le nuove disposizioni di riordino e di semplificazione in tema di “terre e rocce da scavo”.

Al fine di agevolare la realizzazione degli interventi che comportano la gestione di terre e rocce da scavo, l'art. 8 del D.L. 133/2014 ha fatto rinvio ad un decreto concernente l'adozione di nuove disposizioni di riordino e di semplificazione della materia in base ai seguenti principi e criteri direttivi ivi indicati.

In particolare:

- coordinamento formale e sostanziale delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;
- previsione di specifici criteri e limiti qualitativi e quantitativi per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo;
- indicazione esplicita delle norme abrogate;
- proporzionalità della disciplina all'entità degli interventi da realizzare;
- divieto di introdurre livelli di regolazione superiori a quelli previsti dall'ordinamento europeo ed, in particolare, dalla Direttiva 2008/98/UE;
- razionalizzazione e semplificazione del riutilizzo nello stesso sito di terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, finalizzati alla costruzione o alla manutenzione di reti e infrastrutture, con esclusione di quelle provenienti da siti contaminati;
- garanzia di livelli di tutela ambientale e sanitaria almeno pari a quelli attualmente vigenti e comunque coerenti con la normativa europea.
- per realizzare l'obiettivo della semplificazione stabilito dalla norma di delega, il nuovo regolamento in esame prevede in estrema sintesi quanto segue.



***Terre e rocce da scavo*** - il suolo escavato derivante da attività finalizzate alla realizzazione di un'opera, tra le quali: scavi in genere (sbancamento, fondazioni, trincee); perforazione, trivellazione, palificazione, consolidamento; opere infrastrutturali (gallerie, strade); rimozione e livellamento di opere in terra. Le terre e rocce da scavo possono contenere anche i seguenti materiali: calcestruzzo, bentonite, polivinilcloruro (PVC), vetroresina, miscele cementizie e additivi per scavo meccanizzato, purché le terre e rocce contenenti tali materiali non presentino concentrazioni di inquinanti superiori ai limiti di cui alle **colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per la specifica destinazione d'uso.**

Di seguito si elencano i criteri specifici delle terre e rocce da scavo:

1. sono generate durante la realizzazione di un'opera, di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
2. il loro utilizzo è conforme alle disposizioni del piano di utilizzo di cui all'articolo 9 o della dichiarazione di cui all'articolo 21, e si realizza: o nel corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali; o in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava;
3. sono idonee ad essere utilizzate direttamente, ossia senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla normale pratica industriale (allegato 3 al DPR);
4. soddisfano i requisiti di qualità ambientale espressamente previsti dal Capo II o dal Capo III o dal Capo IV del presente regolamento, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla lettera b) (Allegato 4).

***Cantiere di piccole dimensioni*** - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **non superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, comprese quelle prodotte nel corso di attività o opere soggette a valutazione d'impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

***Cantiere di grandi dimensioni*** - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità superiori **a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di





attività o di opere soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

***Cantiere di grandi dimensioni non sottoposto a VIA o AIA*** - cantiere in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità **superiori a seimila metri cubi**, calcolati dalle sezioni di progetto, nel corso di attività o di opere non soggette a procedure di valutazione di impatto ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale di cui alla Parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

***Deposito intermedio*** - Viene introdotta una disciplina più chiara e dettagliata del deposito intermedio delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti. In particolare, è stabilito che il sito in cui può avvenire il deposito intermedio deve rientrare nella medesima classe di destinazione d'uso urbanistica del sito di produzione, onde evitare che il deposito intermedio possa essere impropriamente veicolo per un trasferimento di agenti contaminanti. Come già accade, il deposito intermedio non può avere durata superiore alla durata del Piano di utilizzo e, decorso tale periodo, viene meno la qualifica quale sottoprodotto, con conseguente obbligo di piena applicazione delle disposizioni sui rifiuti di cui al D. Leg.vo 152/2006. Può essere fatto: nel luogo di produzione, nel luogo di destino finale o in altro luogo. In tutti i casi deve essere preventivamente individuato pena la decadenza della qualifica di sottoprodotto.

***Comunicazione preventiva trasporto*** - Si prevede l'eliminazione dell'obbligo di comunicazione preventiva all'Autorità competente di ogni trasporto avente ad oggetto terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti generate nei cantieri di grandi dimensioni (obbligo già previsto nella prima parte dell'Allegato VI al D.M. 161/2012, ora abrogato).

***Procedura di qualificazione come sottoprodotti*** - Viene introdotta una procedura più spedita per attestare che le terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni soddisfano i requisiti stabiliti dalle norme europee e nazionali per essere qualificate come sottoprodotti. Tale procedura, che opera con meccanismi analoghi a quelli della Segnalazione certificata di inizio attività, in coerenza alle previsioni della Direttiva 2008/98/UE, non subordina più la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti alla preventiva approvazione del Piano di utilizzo da parte



dell'autorità competente, ma prevede che il proponente, decorsi 90 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo all'Autorità competente, possa avviare la gestione delle terre e rocce da scavo nel rispetto del Piano di utilizzo.

***Modifiche al Piano di utilizzo*** - Viene introdotta una procedura più spedita per apportare “modifiche sostanziali” al Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotto generate nei cantieri di grandi dimensioni. Tale procedura riprende quella menzionata al punto precedente, e si sostanzia nella trasmissione all'Autorità competente del Piano modificato, corredato di idonea documentazione a supporto delle modifiche introdotte. L'autorità competente verifica d'ufficio la completezza e la correttezza amministrativa della documentazione presentata e, entro 30 giorni dalla presentazione del piano di utilizzo aggiornato, può chiedere in un'unica soluzione integrazioni della documentazione. Decorso tale termine la documentazione si intende comunque completa. Decorsi 60 giorni dalla trasmissione del piano di utilizzo aggiornato, senza che sia intervenuta richiesta di integrazione documentale da parte dell'autorità competente, è possibile procedere in conformità al piano di utilizzo aggiornato. La speditezza deriva dall'aver eliminato, rispetto alle previsioni contenute nel D.M. 161/2012, la necessaria preventiva approvazione del Piano di utilizzo modificato.

Tale previsione semplifica quella previgente, anche sotto il profilo degli effetti, in quanto, nel caso di una modifica riguardante il quantitativo che non sia regolarmente comunicata, consente di qualificare sottoprodotti almeno il quantitativo delle terre e rocce gestite in conformità al Piano; la norma prevede infatti che solo per le quantità eccedenti scatterà l'obbligo di gestirle come rifiuti.

***Proroga del Piano di utilizzo*** - Si prevede la possibilità di prorogare di due anni la durata del Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo generate nei cantieri di grandi dimensioni, tramite una comunicazione al Comune e all'ARPA/APPa competente (tale possibilità non era prevista nel D.M. 161/2012, che prevedeva solo la possibilità di apportare modifiche sostanziali).

***Attività di analisi delle ARPA/APPa*** - Sono previsti tempi certi, pari a 60 giorni, per lo svolgimento delle attività di analisi affidate alle ARPA/APPa per la verifica della sussistenza dei requisiti dichiarati nel Piano di utilizzo delle le terre e rocce da scavo



generate nei cantieri di grandi dimensioni (il D.M. 161/2012 non stabiliva il termine entro il quale dovevano essere ultimati tali accertamenti tecnici).

***Modifica o proroga del Piano di utilizzo nei piccoli cantieri*** - Si prevede la possibilità di apportare modifiche sostanziali o di prorogare il Piano di utilizzo delle terre e rocce da scavo - generate in cantieri di piccole dimensioni o in cantieri di grandi dimensioni relativi ad opere non sottoposte a VIA o AIA - con una procedura estremamente semplice, che si sostanzia in una comunicazione (tale possibilità non risultava prevista dal D.M. 161/2012).

***Deposito temporaneo terre e rocce qualificate rifiuti*** - Viene introdotta una disciplina specifica per il deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate rifiuti, che tiene conto delle peculiarità proprie di questa tipologia di rifiuto prevedendo pertanto quantità massime ammesse al deposito superiori a quelle ordinariamente previste nel D. Leg.vo 152/2006, che invece risulta applicabile indistintamente a tutte le tipologie di rifiuti.

***Siti oggetto di bonifica*** - Sono introdotte nuove condizioni in presenza delle quali è consentito l'utilizzo, all'interno di un sito oggetto di bonifica, delle terre e rocce ivi scavate, estendendo il regime semplificato già previsto dall'art. 34 del D.L. 133/2014. Altresì sono previste procedure uniche per gli scavi e la caratterizzazione dei terreni generati dalle opere da realizzare nei siti oggetto di bonifica. In estrema sintesi, le nuove disposizioni estendono l'applicazione delle procedure attualmente previste dal menzionato art. 34 del D.L. 133/2014 a tutti i siti nei quali sia attivato un procedimento di bonifica, con l'obiettivo di garantire agli operatori un riferimento normativo unico chiaro che consenta loro di realizzare opere anche in detti siti.

***Utilizzo in sito nell'ambito di opere sottoposte a VIA*** - Viene introdotta una specifica procedura per l'utilizzo in sito delle terre e rocce escluse dal campo di applicazione dei rifiuti e prodotte nell'ambito della realizzazione di opere o attività sottoposte a Valutazione di impatto ambientale. In mancanza di tale procedura, sino ad oggi, in sede di VIA non è stato possibile autorizzare operazioni di utilizzo in sito ai sensi dell'art. 185, comma 1, lettera c) del D. Leg.vo 152/2006.

***Garanzie finanziarie*** - Il regolamento non prevede la necessità di idonee garanzie finanziarie qualora l'opera di progettazione e il relativo Piano di utilizzo non vadano a



buon fine (come precedentemente previsto dall'art. 4, comma 3, del D.M. 161/2012). Tale disposizione non è stata confermata in quanto non prevista dalla vigente normativa europea e non giustificata da esigenze di tutela ambientale e sanitaria.

**Abrogazioni** - A decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento è abrogato il D.M. 161/2012 e tutte le altre norme di riferimento sulla materia.

Il cantiere in oggetto si definisce «*cantiere di piccole dimensioni* » in cui sono prodotte terre e rocce da scavo in quantità inferiori a seimila metri cubi, calcolati dalle sezioni di progetto. Affinché terre e rocce siano sottoprodotti, occorre che:

- siano generate nella realizzazione di un'opera il cui scopo primario non è la produzione di tale materiale;
- siano utilizzabili senza trattamenti diversi dalla normale pratica industriale e, al contempo, soddisfino i requisiti di qualità ambientale che sono stati previsti dal nuovo DPR 120/2017;
- l'utilizzo sia conforme al *piano di utilizzo*.

Il riutilizzo delle terre e rocce da scavo nel rispetto delle condizioni di legge si verifica:

- corso dell'esecuzione della stessa opera nella quale è stato generato o di un'opera diversa, per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari, recuperi ambientali oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali
- in processi produttivi, in sostituzione di materiali di cava.

Nel caso in questione è previsto il *Piano di utilizzo*, ovvero il documento nel quale il proponente attesta, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, e dall'articolo 4 del presente regolamento, ai fini dell'utilizzo come sottoprodotti delle terre e rocce da scavo generate in cantieri di grandi dimensioni.

La **dichiarazione di avvenuto utilizzo** è la dichiarazione con la quale il proponente o l'esecutore o il produttore attesta, ai sensi dell'articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, l'avvenuto utilizzo delle terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti in conformità



alla dichiarazione di cui all'articolo 21. Si tratta di un'autocertificazione redatta dall'esecutore, usando l'allegato 8 e trasmessa all'Arpac, al comune di provenienza ed al comune di destinazione. Va resa entro il termine di validità della dichiarazione. In difetto, terre e rocce da sottoprodotti si trasformano in rifiuti.

---

**BILANCIO DI PRODUZIONE DEI MATERIALI DA SCAVO E/O DA DEMOLIZIONE DI RIFIUTI**

---

Di seguito si riporta il bilancio di produzione di rifiuti, ovvero di materiale da scavo e/o demolizione e/o di rifiuti, desunto dal computo metrico estimativo.

<b>SCAVI</b>	<b>U.M</b>	<b>QUANTITA'</b>
E.01.010.010.A Scavo a sezione aperta	mc	1087,51
E.01.010.010.B Scavo a sezione aperta	mc	273,16
E.01.015.010. Scavo a sezione obbligata	mc	239,31
<b>TOTALE</b>		<b>1599,98 mc</b>

I materiali provenienti da scavo destinati ad essere riutilizzati all'interno del cantiere risultano essere pari a:

<b><i>RIUTILIZZO DELLE MATERIE</i></b>	<b>U.M</b>	<b>QUANTITA'</b>
E.01.040.010.A Reinterro o reimpimento	mc	1599,98

**IL PROGETTISTA**

---

**Ing. CHIUMIENTO NICOLA**